COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO
PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione n. 28
del Consiglio dei Sindaci

OGGETTO: **Art. 13 bis, comma 5, L.P. 16 giugno 2006, n. 3. Consorzio "EGATO Trentino" per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti. Conclusione del processo costitutivo. Nomina del componente dell'Assemblea in rappresentanza della Comunità Valsugana e Tesino.**

L'anno duemila**venticinque** addì **venticinque** del mese di **settembre** alle ore **18:00** nella sede della Comunità Valsugana e Tesino in Piazzetta Ceschi 1 a Borgo Valsugana e nella stanza virtuale in videoconferenza, si è riunito il Consiglio dei Sindaci della Comunità Valsugana e Tesino

Presenti i signori:

CLAUDIO CEPPINATI	Presidente
GIORGIO MARIO TOGNOLLI	Sindaco di Bieno
MARTINA FERRAI	Sindaco di Borgo Valsugana
ALBERTO VESCO	Sindaco di Castel Ivano
LUCIO MURARO	Sindaco di Castello Tesino
LEONARDO CECCATO	Sindaco di Cinte Tesino
DIEGO MARGON	Sindaco di Novaledo
EDY LICCIARDIELLO	Sindaco di Ospedaletto
CORRADO GIOVANNINI	Sindaco di Roncegno Terme
FEDERICO MARIA GANARIN	Sindaco di Ronchi Valsugana
SERGIO ZANGHELLINI	Sindaco di Samone
LORENZA ROPELATO	Sindaco di Scurelle
GIAMPAOLO BONELLA	Sindaco di Telve di Sopra
DANIELA CAMPESTRIN	Sindaco di Torcegno

Assenti:

CESARE CASTELPIETRA	Sindaco di Carzano
CLAUDIO VOLTOLINI	Sindaco di Grigno
OSCAR NERVO	Sindaco di Pieve Tesino

MATTEO DEGAUDENZ Sindaco di Telve

Assiste il Segretario Generale dott.ssa Sonia Biscaro.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Claudio Ceppinati nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: Art. 13 bis, comma 5, L.P. 16 giugno 2006, n. 3. Consorzio "EGATO Trentino" per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti. Conclusione del processo costitutivo. Nomina del componente dell'Assemblea in rappresentanza della Comunità Valsugana e Tesino.

Il Presidente espone:

L'articolo 13 bis, comma 5, della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 - come modificato dall'art. 51 della L.P. 08 agosto 2023, n. 9 e dall'art. 6 della L.P. 30 dicembre 2024, n. 13 - dispone quanto segue: *"Ai fini della gestione integrata dei rifiuti urbani, la Provincia, i Comuni e le Comunità esercitano in forma associata le funzioni e le attività in materia di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto del piano provinciale di gestione dei rifiuti, attraverso un ente di governo dell'ambito istituito mediante convenzione tra i predetti enti. L'ente di governo è costituito in forma di consorzio o in altra forma prevista dall'ordinamento regionale per la gestione associata di funzioni; esso organizza e affida il servizio di gestione integrata dei rifiuti. La convenzione individua la data di operatività dell'ente di governo dell'ambito per la gestione integrata dei rifiuti urbani, i criteri per l'organizzazione e l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - anche mediante l'individuazione di sub-ambiti in base al criterio di differenziazione territoriale e socio-economica ove ne sia motivata la maggiore efficacia ed efficienza del sistema complessivo - e disciplina le modalità per il conferimento o la messa a disposizione degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali all'ente di governo da parte degli enti partecipanti. La convenzione individua inoltre disposizioni transitorie per assicurare la fornitura del servizio nel primo periodo di operatività dell'ente di governo, con particolare riguardo alla transizione dal sistema di gestione in essere alla data di entrata in vigore di questo comma alla gestione integrata. La convenzione individua anche le condizioni per gli affidamenti transitori e la durata massima degli stessi, anche in relazione alla prima fase di operatività prevista dal comma 5 ter e alla cessazione anticipata degli stessi a conclusione di tale fase. Fino alla conclusione di tale fase, la continuità del servizio pubblico essenziale di raccolta dei rifiuti urbani è assicurata in ogni caso anche attraverso la prosecuzione delle gestioni in essere alla data di stipulazione della convenzione, alle medesime condizioni. In ogni caso il periodo precedente si applica alle gestioni in essere al 31 dicembre 2024 per un periodo di tempo non superiore a cinque anni.".*

Il successivo comma 5 bis - anch'esso modificato dall'art. 51 della L.P. 08 agosto 2023, n. 9 e dall'art. 6 della L.P. 30 dicembre 2024, n. 13 - prevede, ulteriormente, che *"lo schema della convenzione prevista dal comma 5 è approvato dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore di questo articolo ed entro i successivi quarantacinque giorni è sottoscritto dalla Provincia, dalle Comunità e dai Comuni. La sottoscrizione della convenzione entro il termine previsto da questo comma costituisce atto obbligatorio.".*

Con nota prot. 972152 dd. 23 dicembre 2024, l'Assessore all'agricoltura, promozione dei prodotti trentini, ambiente, difesa idrogeologica ed enti locali della Provincia autonoma di Trento, ed il Presidente del Consiglio delle autonomie locali della provincia di Trento hanno comunicato che, in pari data, lo stesso Presidente del CAL ed il Presidente della Provincia hanno siglato l'intesa in relazione allo schema di convenzione di cui alle precitate disposizioni.

Con deliberazione del Consiglio Sindaci n. 2 del 28.01.2025, veniva approvata la Convenzione per l'esercizio in forma associata di funzioni e di attività ai fini della gestione integrata dei rifiuti urbani, nel testo conforme all'intesa siglata dal Presidente della Provincia e dal Presidente del Consiglio delle autonomie locali, trasmessa con la nota suddetta.

La suddetta convenzione è stata sottoscritta da parte del Presidente della Comunità in data 05.02.2025, agli atti sub prot. ns. ente n. 1736-P dd. 06.02.2025.

Con nota dd. 15.09.2025 del Consiglio delle Autonomie locali e nota a firma dell'Assessore provinciale competente di data 11.09.2025, acquisite agli atti sub prot. n. 13027 – A del 23.09.2025 è stata comunicata l'operatività del Consorzio "EGATO Trentino" a decorrere dal 03 settembre u.s..

L’art. 7, comma 10, della citata convenzione per l’esercizio in forma associata di funzioni e di attività ai fini della gestione integrata dei rifiuti urbani, prevede che “in prima applicazione, la nomina dei componenti dell’assemblea e del consiglio di amministrazione avviene entro quindici giorni dalla costituzione dell’EGATO. L’assemblea è convocata dal Presidente della Provincia, o dall’Assessore provinciale competente per materia, entro sette giorni dal completamento delle procedure di nomina dei suoi componenti, per l’elezione del Presidente dell’EGATO.

L’Assemblea del Consorzio, ai sensi dell’art. 2, comma 7, della convenzione, così come novellato per effetto delle modifiche legislative approvate con legge provinciale n. 2 del 2025 che hanno modificato l’art. 13 bis della L.P. n. 3 del 2006 introducendo, tra l’altro, il comma 5 bis 1, è composta da 19 membri, o da 20 membri se il presidente eletto è esterno all’assemblea, e nello specifico:

- da un componente espresso dal Consiglio dei sindaci di ciascuna Comunità, scelto tra i sindaci e i Presidenti di Comunità, in rappresentanza della comunità e dei comuni compresi nel relativo territorio;
- dai Sindaci del Comune di Trento e del Comune di Rovereto;
- da un rappresentante per i Comuni di Aldeno, Garniga e Cimone;
- dal Presidente della Provincia o l’Assessore competente.

Ciò premesso e considerato,

IL CONSIGLIO DEI SINDACI

Udita la relazione sopra riportata;

Ritenuto di dover procedere con la nomina del componente dell’Assemblea in rappresentanza della Comunità Valsugana e Tesino;

Udita la proposta del Presidente di Comunità di nominare quale rappresentante il Sindaco del Comune di Borgo Valsugana, sig.ra Martina Ferrai;

Visto l’articolo 13 bis, comma 5, della L.P. 16 giugno 2006, n. 3;

Visti:

- la Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 “Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino” così come modificata dalla Legge provinciale n. 7 del 06/07/2022 “Riforma delle comunità: modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino), e della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Modificazioni della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022”;
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e ss.mm.ii.;
- lo Statuto della Comunità Valsugana e Tesino per quanto compatibile con la L.P. n. 3/2006 così da ultimo modificata con la L.P. n. 7/2022;
- la Convenzione per l’esercizio in forma associata di funzioni e di attività ai fini della gestione integrata dei rifiuti urbani, sottoscritta da parte del Presidente della PAT e del Presidente della Comunità in data 05.02.2025, agli atti sub prot. ns. ente n. 1736-P dd. 06.02.2025;

Ritenuto altresì di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, della Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m., al fine di poter provvedere tempestivamente agli adempimenti conseguenti;

Dato atto che il presente provvedimento non necessita di essere trasmesso al Settore Finanziario per l’apposizione del relativo parere di regolarità contabile, non presentando profili di rilevanza contabile;

Preso atto del parere di cui all’art. 185, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma

Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m., espresso in forma digitale ed allegato alla presente;

Dato atto che, con riferimento al presente provvedimento non sussistono, nei confronti del Responsabile, né nei confronti del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui agli artt. 7 e 14 del Codice di comportamento dei dipendenti, approvato con decreto del Presidente n. 81 di data 27 dicembre 2022;

Evidenziato che il Consiglio dei Sindaci:

- con deliberazione n. 12 dd. 01.07.2025 ha nominato il Presidente della Comunità Valsugana e Tesino nella persona del sig. Claudio Ceppinati;
- con successiva deliberazione n. 13 di data 01.07.2025 ha preso atto della propria composizione;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze del Consiglio dei Sindaci, come disposto dall'art. 16 della L.P. 3/2006, come sostituito dall'art. 5 della L.P. n. 7 di data 06 luglio 2022;

Preso atto della votazione in forma palese riportata nell'allegato formante parte integrale e sostanziale del presente provvedimento,

DELIBERA

1. Di nominare, per le finalità di cui in premessa, quale componente dell'Assemblea del Consorzio EGATO in rappresentanza della Comunità Valsugana e Tesino il Sindaco del Comune di Borgo Valsguana, sig.ra Martina Ferrai;

2. Di dare mandato allo stesso di trattare, prima di ogni altro argomento, la predisposizione dello schema di Statuto ai fini della sua approvazione, nel rispetto di quanto previsto al punto 3. della deliberazione del Consiglio Sindaci n. 2 del 28.01.2025;

3. Di dichiarare, a seguito di separata ed autonoma votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con votazione come da allegato, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, della Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e ss.mm., per le motivazioni espresse in premessa;

Ai sensi dell'art. 4, comma IV, della L.P. 23/92 e ss.mm., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, per motivi di legittimità, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente *Claudio Ceppinati*	COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO BORGO (Trento)	il Segretario Generale *dott.ssa Sonia Biscaro*

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- attestazione di pubblicazione ed esecutività
- esito della votazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.